

27. Parodi Ligure

28. Pozzolo Formigaro

29. San Sebastiano Curone

30. Sarezzano

31. Sardigliano

32. Serravalle Scrivia

33. Stazzano

34. Tortona

35. Vignole Borbera

36. Viguzzolo

37. Villaromagnano

38. Villarvennia
- Provincia di Verbania

1. Valstrona
- REGIONE LIGURIA

Provincia di Genova

Genova e tutti i Comuni della Provincia
- REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Provincia di Trieste

1. Trieste

2. Muggia
- REGIONE EMILIA ROMAGNA

Provincia di Parma

1. Bedonia

2. Berceto

3. Calestano

4. Collecchio

5. Compiano

6. Corniglio

7. Felino

8. Fornovo Taro

9. Langhirano

10. Lesignano de' Bagni

11. Parma

12. Sala Baganza

13. Terenzo

Provincia di Piacenza

1. Bettola

2. Cerignale

3. Coli

4. Corte Brugnatella

5. Farini

6. Ferriere

7. Ottone
- REGIONE TOSCANA

Provincia di Pisa

1. Bientina

2. Buti

3. Calcinaia

4. Castelfranco di Sotto

5. Pontedera

6. Santa Maria a Monte

7. Vicopisano

8. Volterra

- Provincia di Pistoia
1. Larciano
2. Serravalle Pistoiese
- Provincia di Livorno
1. Piombino
- Provincia di Grosseto
1. Manciano
2. Orbetello
3. Capalbio
4. Follonica
5. Scarlino
6. Sorano

14A08195

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 ottobre 2014.

Abrogazione degli oneri di servizio pubblico sulle rotte
Crotone - Milano Linate e viceversa e Crotone - Roma Fiumicino e viceversa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare gli articoli 15, 16 e 17;

Visti l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e l'art. 52, comma 35, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che assegnano al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la competenza di disporre con proprio decreto, in conformità alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati fra lo scalo aeroportuale di Crotone ed i principali aeroporti nazionali;

Visto il proprio decreto n. 414 del 20 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 294 del 16 dicembre 2013, avente ad oggetto «Imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle rotte Crotone-Milano Linate e viceversa, Crotone-Roma Fiumicino e viceversa» ed in particolare l'art. 3 che fissa al 30 giugno 2014 la data per l'entrata in vigore dei nuovi oneri;

Vista la comunicazione della Commissione europea, pubblicata ai sensi dell'art. 16, paragrafo 4, comma 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008, nella G.U.U.E. serie C n. 56/04 del 27 febbraio 2014, relativa all'imposizione di nuovi oneri di servizio pubblico sulle rotte sopra indicate;

Considerato che nessun vettore comunitario ha accettato di operare senza compensazione finanziaria i collegamenti Crotone-Milano Linate e viceversa, Crotone-Roma Fiumicino e viceversa, alle condizioni imposte sopracitato decreto ministeriale n. 414 del 20 novembre 2013;

Viste le comunicazioni della Commissione europea pubblicate, ai sensi dell'art. 17, par. 4 del regolamento (CE) n.1008/2008, nella G.U.U.E. serie C n. 56 del 27 febbraio 2014, relative ai bandi di gara, per la concessione in esclusiva e con compensazione finanziaria, del servizio aereo di linea sulle rotte Crotone-Milano Linate e viceversa, Crotone-Roma Fiumicino e viceversa;

Vista la nota n. 47247-P del 7 maggio 2014 con la quale l'ENAC ha comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla regione Calabria che nessun vettore aereo comunitario ha presentato offerte per l'aggiudicazione delle gare di cui sopra entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione delle sopracitate comunicazioni di gara;

Considerato che, dalla data del 30 giugno 2014, nessun vettore intracomunitario può prestare servizi aerei di linea sulle rotte Crotone-Milano Linate e viceversa, Crotone-Roma Fiumicino e viceversa, se non in conformità degli oneri di servizio pubblico imposti con decreto ministeriale n. 414 del 20 novembre 2013;

Considerato che gli Stati membri dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 15, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n.1008/2008, devono astenersi dall'assoggettare la prestazione di servizi aerei intracomunitari da parte di un vettore aereo comunitario a qualsivoglia permesso o autorizzazione, salvo quanto stabilito dall'art. 16 del regolamento stesso;

Ravvisata la necessità di fare cessare gli effetti del regime onerato imposto con decreto ministeriale n. 414 del 20 novembre 2013, al fine di permettere ai vettori intracomunitari di esercire in regime di libero mercato le rotte Crotone-Milano Linate e viceversa e Crotone-Roma Fiumicino e viceversa;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, cessano gli effetti del decreto ministeriale n. 414 del 20 novembre 2013, avente ad oggetto «Imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle rotte Crotone-Milano Linate e viceversa, Crotone-Roma Fiumicino e viceversa», pubblicato nella pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 294 del 16 dicembre 2013.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it.

Roma, 7 ottobre 2014

Il Ministro: LUPI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 ottobre 2014.

Integrazione al decreto 15 settembre 2014 in materia di convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105 «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;

Visto in particolare l'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede la possibilità per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di stipulare con le Associazioni nazionali di categoria, ovvero con Consorzi dalle stesse istituiti, convenzioni per lo svolgimento di una o più attività fra quelle indicate nel medesimo art. 5;

Visto il decreto direttoriale n. 29 del 15 settembre 2014, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 18 settembre 2014 al n. 1287, inerente l'individuazione dell'attività prioritaria per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo della filiera della pesca nonché le iniziative da attuare per la realizzazione di tale obiettivo, come previsto dall'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 succitato;

Visto in particolare l'art. 7 del sopra riportato decreto che, per la valutazione dei progetti, prevede una Commissione nominata con specifico provvedimento del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Ritenuto, pertanto, necessario definire le modalità di funzionamento della predetta Commissione;

14A08027

